

A.R.S.A.C.

Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese
Viale Trieste, 93
Cosenza

GESTIONE STRALCIO ARSSA – Art. 1 bis, L.R. n. 5 del 12.02.2016

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n° 20/GS del 22 GEN. 2025

Oggetto: Assegnazione delle unità fondiari n. 85, 418 e 419 site nel fondo “Santa Croce” in agro di Strongoli (KR), in favore del sig. Lettieri Giuseppe, a norma degli artt. 3 e 4 della L.R. n. 10/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Direttore Generale

Assistito dal dirigente del Settore Amministrativo Dott. Antonio Leuzzi, presso la sede dell'Azienda, assume la seguente deliberazione proposta dal Coordinatore Fondiario.

Premesso che:

- con L.R. n. 66/2012 viene istituita l'ARSAC;
- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 79 del 30/12/2024 la Dr.ssa Fulvia Michela Caligiuri è stata nominata Direttore Generale dell'ARSAC;
- con Provvedimento n. 5/DG del 22/12/2021, il Dr. Antonio Leuzzi è stato nominato dirigente del Settore Amministrativo;
- con delibera n. 12/GS del 08/03/2016, il Dott. Tullio Ciacco è stato nominato responsabile del Coordinamento Fondiario della Gestione Stralcio – ARSSA;
- con deliberazione n. 135 del 14/11/2024 il Commissario Straordinario, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2025 da parte del Consiglio Regionale della Calabria, ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2025;
- con L.R. n. 5/2016 è stata istituita la Gestione Stralcio ARSSA incardinata in ARSAC;
- con delibera n. 4 del 10.02.2016 il Direttore Generale, ha istituito in ARSAC la Gestione Stralcio ARSSA.

Considerato:

- che con L.R. n. 10/2000, successivamente modificata dalle leggi regionali n. 7/2001, n. 18/2003 e n. 5/2016, sono previste le modalità di alienazione dei terreni della riforma;
- che le unità fondiari n. 85, 418 e 419 di Strongoli sono rientrate nella disponibilità dell'Ente rispettivamente con decreto n. 75 del 17/07/2017, con delibera n. 109 del 18/12/1964 e con delibera n. 200 del 28/01/1964.

Ritenuto:

- che con istanza del 12/01/2024, il sig. Lettieri Giuseppe, nato a () il ed ivi residente, ha chiesto l'acquisto delle unità fondiari n. 85, 418 e 419 di Strongoli (KR);
- che con nota n. 173 del 16/01/2025 l'Ufficio Fondiario di Crotone ha espresso parere favorevole all'attribuzione del suddetto fondo, oggi in catasto al foglio n. 32, particelle n. 50 e 51 ed al foglio n. 34, particelle n. 42 e 56, esteso complessivamente ha 7.12.50, in favore del sig. Lettieri Giuseppe;

- che in data 08\01\2025 il sig. Lettieri Giuseppe ha dichiarato di essere in possesso del suddetto fondo da almeno cinque anni dalla data della domanda di acquisto e precisamente dal 1991 unitamente alla sorella sig.ra Lettieri Filomena;
- che il comune di Strongoli ha certificato in data 09\02\2024 che, nel vigente strumento urbanistico comunale, le particelle n. 50 e 51 del foglio n. 32 e le particelle n. 42 e 56, del foglio n. 34 ricadono in "Aree di primaria importanza per la funzione agricola - E2";
- che in data 05/03/2024 la Camera di Commercio di Crotone ha attestato che il sig. Lettieri Giuseppe è titolare di Impresa Agricola Individuale iscritto con la qualifica di Piccolo Imprenditore – Coltivatore Diretto;
- che in data 08\01\2025 il suddetto richiedente ha dichiarato di essere proprietario di terreni per un totale di ha 1. 32.80 e di non essere proprietario né enfiteuta di altri fondi rustici;
- che per quanto sopra esposto, soprattutto per il fatto che la richiesta di attribuzione interessa un terreno agricolo posseduto da più tempo senza titolo dall'istante, non si fa luogo all'accertamento previsto dall'art. 3, punto 3 della L.R. 10/2000, in quanto trattasi di situazione già consolidata per come specificato dall'art. 1, comma 1, lettera b, numero 3, della L.R. 5/2016, anche perché per il richiedente, essendo proprietario di altri terreni, tale assegnazione si configura come ampliamento degli appezzamenti già posseduti;
- che in data 08\01\2025 il sig. Lettieri Giuseppe ha dichiarato di impegnarsi a pagare un indennizzo risarcitorio per utilizzo sine titolo del suddetto terreno, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lettera b, punto 6, della L.R. n. 5\2016, di modifica della L.R. n. 10\2000;
- che in data 08\01\2025 il sig. Lettieri Giuseppe ha dichiarato:
 - "1) di non avere diritto e, comunque, di rinunciare integralmente e definitivamente a qualunque indennità o premio possa spettargli, per qualsiasi titolo, relativamente alle miglirie apportate al suddetto immobile fino al momento dell'acquisto, ad eccezione di quelle che verranno determinate dalla Commissione stima prevista dalla L.R. n. 10/2000 e che saranno detratte dal valore di stima degli immobili.
 - 2) di obbligarsi a tenere indenne codesto Ente da qualunque richiesta venisse avanzata da terzi per indennità o premi relativamente alle dette miglirie che da tali terzi fossero state, eventualmente, realizzate sull'immobile in oggetto; pertanto ove, in ipotesi, venissero avanzate richieste in tal senso, il sottoscritto si obbliga a provvedere egli medesimo direttamente al soddisfacimento di detti terzi restando impegnato a fare tutto quanto necessario onde evitare che codesto Ente sia richiesta del pagamento."
- che in data 08\01\2025 il sig. Lettieri Giuseppe ha accettato il prezzo di vendita, comunicato con nota n. 4116 del 06/12/2024, ammontante ad € 47.829,00 ed approvato dalla Commissione di Valutazione con verbali del 15/10/2018 e del 10/09/2019, chiedendo di rateizzare la suddetta somma in trenta annualità.

Tanto premesso e considerato:

- Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa espresso dal Coordinatore Fondiario;
- Acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Servizio Finanziario;
- Acquisito il parere di legittimità espresso da Dirigente del Settore Amministrativo.

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa:

- di vendere, con atto notarile, al sig. Lettieri Giuseppe, nato a () il ed ivi residente, secondo quanto previsto dagli artt. 3 e 4 della L.R. 10\2000 e successive modifiche ed integrazioni, le unità fondiariale n. 85, 418 e 419 site nel fondo "Santa Croce" in agro di Strongoli (KR), in catasto al foglio n. 32, particelle n. 50 e 51 ed al foglio n. 34, particelle n. 42 e 56, di complessivi ha 7.12.50, al prezzo di € 47.829,00 (euro Quarantasettemilaottocentoventinove\00), valore attribuito in data 03\10\2018 e 22/05/2019 ed approvato con verbali della Commissione di Valutazione del 15/10/2018 e del 10/09/2019, sulla base dei valori di mercato, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1 lettera b, punto 2 della L.R. 5/2016;
- di recuperare l'importo di € 47.829,00, (oltre spese di istruttoria tecnica, legale ed amministrativa e indennizzo risarcitorio) in 30 (trenta) annualità costanti e posticipate, al tasso di riferimento fissato dalla Commissione dell'Unione Europea in vigore al momento della stipula dell'atto di compravendita, così come stabilito dalla L.R. n. 18 del 30\10\2003;
- di richiedere al sig. Lettieri Giuseppe, al fine di garantire l'esatto, puntuale ed integrale pagamento delle rate di ammortamento, degli interessi di mora e di tutti gli accessori, l'iscrizione di ipoteca sull'immobile oggetto di vendita, in favore dell'Ente, per la somma di € 71.743,50;
- di trasmettere n. 2 copie in originale del presente provvedimento al Coordinamento Fondiario della Gestione Stralcio ARSSA per gli adempimenti di competenza;
- di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'ARSAC.

Il Coordinatore Fondiario
(F.to Dr. Tullio Ciacco)

Il Dirigente del Settore Amministrativo
F.to (Dr. Antonio Leuzzi)

Il Direttore Generale
(F.to Dr.ssa Fulvia Michela Caligiuri)